



Unione Nazionale Arti e Spettacolo
Presidenza Nazionale

Roma 25 ottobre 2002

- Ai Responsabili Prov.li e Reg.li
UNASP ACLI
- Ai Presidenti Prov.li e Reg.li ACLI
- Ai Presidenti dei Circoli UNASP ACLI

Oggetto: Certificato di agibilità ENPALS

Il 4 giugno 2002 la direzione nazionale dell'ENPALS ha emesso la circolare n.21 che fornisce finalmente alcuni chiarimenti sull'argomento in oggetto.

Detta circolare, peraltro trasmessa in allegato, è comunque reperibile sul sito dell'Ente www.ENPALS.it.

Per quanto riguarda l'UNASP il punto più interessante è il comma n°5 riferito alle associazioni artistiche dilettantistiche o amatoriali.

Finalmente l'ENPALS riconosce di fatto di non avere alcuna competenza giuridica sui dilettanti. Si tratta infatti, come già evidenziato in una precedente nostra circolare, dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza **Lavoratori** dello Spettacolo. **Nessuna legge** ha mai autorizzato l'Enpals a disciplinare coloro che **non** sono lavoratori dello spettacolo, ma che, nel proprio tempo libero, svolgono un'attività artistica amatoriale, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione.

La circolare ENPALS del 4 giugno elimina il famigerato certificato di agibilità per dilettanti, facendo propria la posizione più volte espressa dallo stesso Governo, ovvero, i dilettanti, in quanto tali, **sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali e non devono avere il certificato di agibilità ENPALS che lo dimostri.**

Per chiarezza comunque ricordiamo che può essere definito dilettante **colui che si esibisce gratuitamente**, percependo eventualmente **solo rimborsi spese documentati a piè di lista. NON** sono ammessi i **rimborsi forfetari**, i quali, potendo nascondere un compenso mascherato, sono gravati sempre e comunque di oneri contributivi.

Ricordiamo inoltre che l'artista dilettante è credibile se si guadagna di che vivere attraverso una diversa attività che sia sufficientemente remunerativa o che abbia comunque un reddito sufficiente in altri campi o in altri settori.

A questo punto risulta però evidente che l'organizzatore di una manifestazione che voglia utilizzare artisti dilettanti, si trova in evidente difficoltà ad effettuare gli accertamenti necessari e a garantire la regolarità della manifestazione.

Assumono così un ruolo determinante le associazioni non profit come l'UNASP, in grado di effettuare controlli accurati sui propri associati e di fornire garanzie adeguate allo Stato e ai cittadini, impedendo contestualmente, agli associati stessi, attraverso un rigido regolamento interno e un codice deontologico, di fare concorrenza sleale ai lavoratori dello spettacolo.

All'uopo il Presidente di circolo UNASP invierà in merito un'autocertificazione al Ministero dei Beni Culturali, assumendosi ogni responsabilità e chiedendo contestualmente il

NULLA OSTA DI AGIBILITA' MINISTERIALE per gruppi, associazioni o compagnie dilettantistiche.

Il predetto nulla osta è ottenibile celermente con il silenzio-assenso ai sensi della L.241/90. In pratica la domanda stessa, corredata dalla ricevuta di ritorno, diventa automaticamente il predetto nulla osta.

L'organizzatore di una manifestazione, obbligato ai sensi e nel rispetto dell'art.6 del DLCPS 708/47 a controllare che il gruppo artistico o la compagnia abbiano il certificato di agibilità Enpals previsto per i lavoratori dello spettacolo, pena una multa di 26 euro al giorno per ogni lavoratore utilizzato, **quando invece si tratta di dilettanti**, controllerà se gli stessi siano in possesso del **nulla osta di agibilità ministeriale** con relativo esonero contributivo.

Gli organi di controllo che non rispetteranno questa prassi, che interpreteranno in maniera restrittiva la circolare ENPALS e che continueranno a contestare la validità del succitato Nulla Osta mettendo in difficoltà gruppi artistici e organizzatori, possono da noi, come UNASP, anche essere denunciati per abuso d'autorità ai sensi della L.383/2000.

Attenzione! La predetta circolare ENPALS pone l'accento su una sentenza della Corte di Cassazione che afferma:

“Ogni attività oggettivamente **configurabile come prestazione di lavoro subordinato** si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito *affectionis vel benevolentiae causa*, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”.

Tale sentenza si correla ai casi in cui “la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.

In parole povere, quando i dilettanti si esibiscono in un pub, in una discoteca o in locali configurabili come imprese commerciali a scopo di lucro, devono dimostrare il loro status di dilettante in maniera inconfutabile, anche per quanto riguarda le finalità ideali e culturali. (E' il caso frequente dei giovanissimi musicisti rock ai loro esordi, che non hanno ancora un potere contrattuale, che non riescono quindi ancora a percepire compensi e che vogliono confrontarsi col pubblico dei coetanei. Essi spesso eseguono brani sconosciuti di propria composizione, con l'intento di farli conoscere come libera espressione del loro sentire emotivo e culturale).

In questi casi occorre quindi da parte dell'UNASP molta attenzione ma **è falso che i giovani musicisti dilettanti non possano esibirsi nei locali pubblici di cui sopra; è falso che**, come affermano erroneamente certi organi di controllo, **essi debbano in tal caso munirsi del certificato di agibilità ENPALS con relativi oneri contributivi, come se fossero lavoratori dello spettacolo.**

In casi diversi invece diventa difficile sostenere che un artista già esperto che si dichiara dilettante, si presti a farsi sfruttare agendo gratuitamente nei locali pubblici di cui sopra. Non ci crede nessuno. Nemmeno noi.

In conclusione, a fronte di questi ulteriori chiarimenti, emerge la possibilità, da parte dell'UNASP di aggregare i veri artisti dilettanti, fino ad oggi costretti alla precarietà, al sommerso, all'incertezza, alla paura di sanzioni ingiuste, tutelandoli e organizzandoli in appositi circoli culturali, la cui amministrazione potrebbe essere affidata ai CAF. Facendosi punto di riferimento anche per la diffusione delle loro attività culturali, aiutandoli a crescere e a farsi portatori di valori umani e sociali, facendosi aiutare nel contempo a realizzare nuove politiche di aggregazione e di associazionismo, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla costruzione, attraverso di esse, del nostro futuro.

Un'occasione da non perdere, per realizzare la quale siamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni anche pratiche e ulteriori direttive.

Per finire un'ultima sottolineatura: è comunque possibile, da parte dell'UNASP, fornire chiarimenti, aiuti, informazioni e modalità organizzative anche ai **lavoratori dello spettacolo**.

Le ACLI infatti, essendo "Associazioni Cristiane **LAVORATORI** Italiani" sono predisposte anche per aiutare i succitati lavoratori ad organizzarsi in formazioni sociali come le cooperative (la forma più conveniente), ad avere rapporti fattivi con gli enti previdenziali e assistenziali attraverso il Patronato, a vedersi semplificati gli adempimenti fiscali attraverso il CAF e a trovare anche assistenza sindacale attraverso il SOS (Sindacato Operatori Spettacolo) fondato dall'UNASP e firmatario di apposita convenzione col Patronato Acli e con la stessa UNASP.

Anche su questo argomento siamo a disposizione per ulteriori delucidazioni e supporti di carattere organizzativo.

Cordialissimi saluti

Il Segretario Nazionale
Urano Borelli

Il Presidente Nazionale
Antonio Meola

Via Giuseppe Marcora 18/20 • 00153 Roma • Tel. 06 5840395 Fax 06 5840623
E-mail: unasp@acli.it